



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 18.59.1

*Allegato:*

*Al* Ministero della transizione ecologica

Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 6042]  
(cress@pec.minambiente.it)

*Al* Ministero della transizione ecologica

Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari  
Divisione V – Regolamentazione infrastrutture energetiche  
(dgisseg.div05@pec.mise.gov.it)

*Alla* Regione Piemonte

A1600A - Direzione Ambiente, energia e territorio  
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate  
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it  
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it)

*A* TERNA S.p.A.

c.a. dott. Raffaele Fiorentino  
(autorizzazioneconcertazioni@pec.terna.it  
raffaele.fiorentino@terna.it)

*Oggetto*

**TRINO (VC) – Elettrodotto a 132 kV in Semplice Terna “Fontanetto All. – Trino C.P.” T. 688 – Variante all’elettrodotto aereo in Comune di Trino.**

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: TERNA S.p.A.

Osservazioni del Ministero della cultura (MiC).



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

31/05/2021

*e.p.c.*

*Al* Ministero della transizione ecologica  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP: 6042]  
(ctva@pec.minambiente.it)

*e.p.c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli  
(mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it)

*e.p.c.*

*Al* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

*e.p.c.*

*Al* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in sede statale, con nota prot. n. m\_amte.MATTM.RU.U.0043510 del 27/04/2021, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 14598 del 30/04/2021, ha comunicato quanto segue:

*< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli che TERNA S.p.A. ha presentato al Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in materia di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, istanza ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, con nota acquisita dal suddetto Ministero il 19/04/2021.*

*Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m\_amte.MATTM.RU.U.0043510 del 27/04/2021 (cfr. Allegato 1), nel trasmettere anche a questo Ministero la suddetta istanza (cfr. Allegato 2), vista la vigente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della relativa documentazione, al fine della presentazione delle osservazioni ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 27/04/2021 (scadenza 11/06/2021).*

*A codesta Soprintendenza ABAP si rappresenta, inoltre, che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. n. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).*

*Inoltre, si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il vigente modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non*

2

*MA*  
*OP*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@benicurali.it

31/05/2021

*A*



provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del Ministero della cultura di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero della transizione ecologica, al seguente indirizzo:

[www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Elettrodotto a 132 kV in Semplice Terna "Fontanetto All. - Trino C.P." T. 688 - Variante all'elettrodotto aereo in Comune di Trino (VC)".

Si evidenzia, sin d'ora, a codesta Soprintendenza ABAP di Novara che TERNA S.p.A., nello Studio Preliminare Ambientale (d'ora innanzi "SPA"), riporta che il progetto di cui trattasi "... interessa nello specifico il vincolo paesaggistico [di cui] al comma 1 lettera g dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 ..." e che lo stesso progetto consiste nella realizzazione di una "... variante ... costituita da 4,8 km di nuovo tracciato con l'infissione di n. 17 sostegni. Il tracciato inizia dal nuovo sostegno P.1var, posizionato lungo l'asse linea esistente nella campata 71-72, in prossimità del sostegno esistente n.73 nella zona nord-ovest del territorio comunale di Trino. Il tracciato prosegue fino al sostegno n. 5Var dove con un angolo verso destra devia in direzione est proseguendo fino al sostegno n. 13Var. Da quest'ultimo il tracciato devia verso sud raggiungendo il sostegno n. 17 Var posizionato in asse alla linea esistente in prossimità del sostegno n. 89 per il quale è prevista la contestuale demolizione e si ricollega all'esistente sostegno n. 90. Le demolizioni interessano circa 4 km dell'esistente linea a 132 kV T.688 "Fontanetto – Trino" e saranno demoliti 17 sostegni..."

Si deve, altresì, evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che il progetto di cui trattasi è stato oggetto di una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, co. 9, del D.Lgs. n. 152/2006 a cura dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in cui si rappresenta "... che lo sviluppo lineare della variante, nella parte di demolizione, ma soprattutto nella parte di realizzazione pari a 4,8 km, essendo superiore a 3 km, ricade al di sopra della soglia di cui all'Allegato II-bis al di sopra della quale la normativa indica l'obbligo di sottoporre un progetto ad una verifica di assoggettabilità a VIA ..." (cfr. Allegato 3, e la relativa "Nota tecnica" prot. n. m\_ante.MATTM\_.RU.Int.27647 del 21/10/2019).

Per quanto sopra, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Novara di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it).

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da

3



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@beniculturali.it](mailto:dg-abap.servizio5@beniculturali.it)

31/05/2021



questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione dei pareri endoprocedimentali di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione delle osservazioni di questo Ministero ai sensi dell'art. 19, co. 7, del D.Lgs. n. 152/2006.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

**considerato** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli**, con nota prot. n. 6599 del 24/05/2021, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale:

< Con riferimento al progetto in argomento, visti lo Studio Preliminare Ambientale e i relativi allegati redatti a cura del proponente TERNA S.p.A., consultati per il tramite del sito web dedicato del Ministero della transizione ecologica, al seguente indirizzo web: [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Elettrodotto a 132 kV in Semplice Terna "Fontanetto All. - Trino C.P." T. 688 - Variante all'elettrodotto aereo in Comune di Trino (VC)";

Facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio V – Tutela del paesaggio, prot. n. 14598 del 30.04.2021, recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 5569 del 04.05.2021, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

#### 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO:

##### 1.1) Beni paesaggistici

##### 1.1.a. Decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Nessun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico nell'area oggetto di intervento.

Si segnala nelle immediate vicinanze la presenza dei seguenti beni tutelati:

- D.M. 01/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Bosco della Partecipanza e Lucedio sito nel Comune di Trino Vercellese" (cfr. Scheda B003 del Catalogo dei Beni paesaggistici della Regione Piemonte, Prima Parte);
- D.G.R. n. 102-903 del 8 ottobre 1990 "Integrazione degli elenchi delle località di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 - L.R.56/77, articolo 9 - Località "Fontana gigante" in Comune di Tricerro (VC)";

##### 1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice nell'area oggetto di intervento:

- aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. g) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004.

Si ritiene opportuno segnalare nelle immediate vicinanze la presenza di aree tutelate ai sensi



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



dell'art. 142 comma 1, lett. c), g), f) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004.

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti:

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n. 1).
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Atto n. 240-8812 del 24.02.2009, pubblicato sul BUR n.10 del 12.03.2009.

1.1.d. Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico gravanti nell'area di intervento:

- art. 16 - Territori coperti da foreste e da boschi
  - art. 22 - Viabilità storica e patrimonio ferroviario
  - art. 41 - Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive
- Si ritiene opportuno segnalare la presenza nell'area vasta di aree gravate dalle Norme di Attuazione ai sensi dei seguenti articoli:
- art. 14 - Sistema idrografico;
  - art. 16 - Territori coperti da foreste e da boschi;
  - art. 18 - Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità;
  - art. 20 - Aree di elevato interesse agronomico
  - art. 21 - Disciplina generale delle componenti di interesse storico-culturale
  - art. 24 - Centri e nuclei storici
  - art. 25 - Patrimonio rurale storico
  - art. 32 - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico;
  - art. 40 - Insediamenti rurali

1.1.e. Indicazione della presenza nell'area vasta di altri beni tutelati dal Piano Paesaggistico:

Siti della Rete Natura 2000 che rientrano in un buffer di 3 km dall'area di sito interessata dal progetto:

IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino

IT1120029 Palude di San Genuario e San Silvestro

IT1120008 Fontana Gigante (Tricerro).

IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino

1.2) Beni architettonici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice: (artt. 10 e 45) gravanti nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame:

- D.C.R. n. 384 del 04/10/2016 e D.C.R. n. 31 del 03/03/2017 "Istituto Ferrutti e pertinenze" ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004;

Si segnala la presenza di beni culturali (art. 10 D.Lgs 42/04) localizzati in prossimità del centro storico di Trino, situato a meno di 1 km dalla linea esistente oggetto di dismissione.

1.2.a. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 nelle vicinanze dell'area interessata dal progetto:

- Chiesa di S. Michele in Insula
- Cimitero Comunale di Trino



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



### 1.3 Beni Archeologici:

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Non sono presenti.

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

L. n.1089 del 1/6/1939, art. 1, 3, 4, notifica 2367 del 11.05.1983 dell'importante interesse archeologico: Complesso Tardo romano e alto medioevale Trino-San Michele (c.t. f. 52, mapp. 63, 64). Il sito si trova a circa 1,5 km dal tratto finale orientale in progetto e in demolizione (riportata anche alla tav. P2B2 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), "Zone archeologiche" di cui all'art. 30 NtA).

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

PTCP (art.30 NtA): Le zone archeologiche, individuate sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali" del Piano Territoriale Provinciale, considerate tali per la presenza di resti di antichi centri abitati, di necropoli o sepolture, di manufatti edili, di infrastrutture, di fortificazioni o di singoli oggetti che costituiscono testimonianze del periodo paleolitico e protostorico, nonché dell'epoca preromana, romana e altomedioevale, comprendono: a) i siti e le aree vincolate a sensi di legge; b) i siti e le aree di accertato interesse archeologico.

Alla tav. P2B2: zona archeologica accertata per il territorio di Trino, all'interno della quale rientrano i piloni in progetto P17Var e P16Var, nonché uno dei sostegni oggetto di demolizione (come da DEAR17002B2022228 - stralcio PTCP Vercelli-Layout1).

Alla medesima tavola P2B2 del PTCP area archeologica di località Dattrino (Regione Albengo o Arbengo), sita a distanza di circa 800 metri dal tratto finale occidentale dell'elettrodotto in progetto, corrispondente ad un'area funeraria di epoca romana.

## 2.ESPLICATAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Premesso che l'intervento in oggetto sommariamente prevede la dismissione di circa 4 km di linea aerea con la demolizione e rimozione di 17 sostegni, la realizzazione su un nuovo tracciato del tratto in variante aereo in semplice terna per una lunghezza di circa 4,8 km, mediante l'infissione di 17 sostegni a traliccio;

considerato che, così come dichiarato dallo stesso Proponente nello Studio Preliminare Ambientale REAR17002B2022447 (d'ora innanzi "SPA") il progetto di cui trattasi "... interessa nello specifico il vincolo paesaggistico [di cui] al comma 1 lettera g dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 ..." e che lo stesso progetto consiste nella realizzazione di una "... variante ... costituita da 4,8 km di nuovo tracciato con l'infissione di n. 17 sostegni. Il tracciato inizia dal nuovo sostegno P.1var, posizionato lungo l'asse linea esistente nella campata 71-72, in prossimità del sostegno esistente n.73 nella zona nord-ovest del territorio comunale di Trino. Il tracciato prosegue fino al sostegno n. 5Var dove con un angolo verso destra devia in direzione est proseguendo fino al sostegno n. 13Var. Da quest'ultimo il tracciato devia verso sud raggiungendo il sostegno n. 17 Var posizionato in asse alla linea esistente in prossimità del sostegno n. 89 per il quale è prevista la contestuale demolizione e si ricollega all'esistente sostegno n. 90. Le demolizioni interessano circa 4 km

6

*MA*  
*AS*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

31/05/2021

*X*



dell'esistente linea a 132 kV T.688 "Fontanetto — Trino" e saranno demoliti 17 sostegni...";

preso atto che, come enunciato nello SPA (cfr. elaborato con codice n. REAR17002B2022447, p. 44) "tra le possibili soluzioni è stato individuato il tracciato più funzionale, che tenga conto di tutte le esigenze e delle possibili ripercussioni sull'ambiente, con riferimento alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente in materia. Il percorso dell'elettrodotto è stato studiato comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti, cercando in particolare di:

- contenere per quanto possibile la lunghezza del tracciato per occupare la minor porzione possibile di territorio;
- minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico";

verificato che l'intervento in esame interferisce con un'area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. g) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004, in particolare uno dei sostegni del tratto in dismissione intercetta un'area boscata;

considerato che il tratto di nuova realizzazione, pur non interferendo direttamente con aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. f) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004, è situato ad una distanza di circa 380 metri dal Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino ed aree contigue;

considerato che, nella scheda B003 del Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Bosco della Partecipanza e Lucedio sito nel Comune di Trino Vercellese", nelle prescrizioni specifiche, è riportato, tra l'altro, che "... L'installazione di impianti per le infrastrutture di rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalle componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda ... Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dalla rete irrigua, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno, con sbancamenti e alterazione dei versanti, se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole ...";

considerato quanto riportato nello stesso SPA (cfr. elaborato con codice n. REAR17002B2022447, p. 84), ovvero che "... l'area vasta dell'intervento, definita da un buffer di 2,5 km dalle opere in progetto, intercetta a nord ovest ambiti di particolare pregio naturalistico e paesaggistico tutelato infatti come Siti della Rete Natura 2000 ..., mentre è completamente incluso nel perimetro dell'IBA 025 Risaie del vercellese. Questi ambienti di pregio naturalistico e conservazionistico tutelati salvaguardano gran parte della diversità ambientale e in particolare frammenti di habitat fondamentali per la riproduzione di numerose specie di uccelli nidificanti ..., per la sosta dei migratori e per la sopravvivenza di popolazioni svernanti. In tale contesto viene considerato di pregio anche l'ambiente umido della risaia di importanza come risorsa trofica e di sosta dei migratori e lo svernamento di numerose specie di uccelli";

considerate le caratteristiche dimensionali dei sostegni, in particolare la loro altezza "... non superiore a 61 [metri]...salvo diverse prescrizioni di ENAC nel corso dell'istruttoria, nel caso in cui i conduttori abbiano una elevazione dal suolo superiore o uguale a 100 [metri] (o 45 [metri] dall'acqua se il tratto è ubicato in ambito lacustre, marino o fluviale) ... " (cfr. p. 45 dello SPA) che potrebbe interferire visivamente sia con l'area direttamente interessata dal progetto che con quella più vasta;

considerato, inoltre, che nello SPA il Proponente non sembrerebbe riportare le alternative di progetto rispetto alla proposta oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VIA;

verificato che nello SPA si fa riferimento ad una Relazione archeologica preliminare, corredata da una





Carta delle preesistenze archeologiche (DEAR17002B841539\_03) che, tuttavia, non risulta disponibile tra gli elaborati consultabili sul sito web dedicato del Ministero della transizione ecologica;

considerato che uno stralcio di tale Relazione è riportato nello SPA (cfr. pp. 141-143, punto 4.3.8), comprensivo della Valutazione del rischio archeologico (4.3.8.2) riferita, tuttavia, esclusivamente agli interventi funzionali e alla posa dei nuovi sostegni del progetto della Variante, senza tuttavia tener conto di eventuali rischi derivanti dalle opere di demolizione dei sostegni esistenti, parte dei quali ricadenti in zone archeologiche accertate o in prossimità di esse (v. sopra al punto 1.2.c);

considerato che, per quanto attiene gli aspetti archeologici e la prevenzione del relativo rischio, le considerazioni espresse negli elaborati trasmessi risultano carenti ai fini di una corretta valutazione dell'impatto che il progetto può avere sul patrimonio archeologico in ragione dell'assenza di planimetrie e sezioni dettagliate, nonché della mancanza, nello SPA, dell'adozione di opportune misure preventive (quali, ad esempio, la previsione di sondaggi archeologici preliminari, assistenza archeologica in corso d'opera) per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i possibili impatti ambientali significativi e negativi sul patrimonio archeologico sulla base di quanto stabilito dall'art. 22 e dagli all. IV-bis e V parte II del D.Lgs 152/2006;

si rappresenta quanto segue:

## 2.1) Beni paesaggistici

2.1.a. Nelle aree direttamente interessate dalla realizzazione delle opere in progetto, se si eccettua la prevista dismissione di uno dei tralicci esistenti attualmente situato in un'area interessata da tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. g), non si rilevano impatti diretti su beni paesaggistici, in quanto le aree oggetto di intervento non risultano essere gravate da alcun vincolo specifico. Tuttavia, lo SPA (cfr. elaborato con codice n. REAR17002B2022447, p. 29) ha evidenziato nell'area vasta la presenza "... dei seguenti beni o sistema di beni storico-culturali e ambientali:

- Sistema della viabilità storica e a carattere storico-culturale e paesistico (art. 20, 22), tra cui le strade Vercelli – Trino; Crescentino- Trino – Casale Monferrato.
- Sistemi dei canali irrigui (art. 21), tra cui: Canale Magrelli, Canale di Rive, Roggia Camera, Cavo Regio del Caluzzano, Roggione.
- Testimonianze storico-architettoniche, documentarie, rurali cascine e baite (art. 24).
- Beni culturali storico-architettonici rurali: Grange di Lucedio (art. 25): costituiti da complessi edilizi-rurali di fondazione monastica-religiosa facenti capo all'Abbazia di Lucedio: Ramezzana.
- Centri storici (art. 28) corrispondenti ai nuclei di antica formazione che costituivano il sistema insediativo storico di tipo urbano, in relazione al ruolo politico amministrativo e socioeconomico esercitato o per lo specifico interesse derivante dalla morfologia urbana, dalle tipologie edilizie e dalla presenza di edifici monumentali e di elementi architettonici caratteristici, connotano il territorio provinciale. [...].
- Insediamenti urbanistici storico-architettonici (art. 29), comprendono i nuclei rurali, agglomerati insediativi di ridotte dimensioni in cui prevale l'impianto planimetrico ed il tessuto edilizio definito dall'accostamento di spazi e manufatti legati alle funzioni residenziali ed a quelle produttive agricole zootecniche, talvolta con presenza di edifici religiosi o a servizio comune: Robella, frazione di Trino" risultanti dall'analisi degli strumenti di pianificazione vigenti sull'area.

Per quanto concerne il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, si espongono le seguenti considerazioni:

- la tav. P3 - Carta Ambiti e unità di paesaggio, rileva come il progetto proposto insista su un'area ricadente nell'Ambito di paesaggio 24 "Pianura vercellese", in particolare insista su due





*"Unità di paesaggio" normate dall'art. 11 delle NdA e definite rispettivamente come "Naturale/rurale a media rilevanza e integrità", caratterizzata dalla "Compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali o microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente, di infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi", e "Naturale/rurale a media rilevanza e buona integrità" caratterizzata dalla "Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari e sistemi insediativi rurali tradizionali, in cui sono poco rilevanti le modificazioni indotte da nuove infrastrutture o residenze o attrezzature disperse";*

- la tav. P4 - Componenti Paesaggistiche, evidenzia come l'area di intervento si collochi, per quanto concerne le componenti naturalistico-ambientali, in aree di elevato interesse agronomico riconosciute come componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione, indirizzando eventuali nuove edificazioni alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse. Per le componenti storico culturali, in particolare per quel che riguarda la viabilità storica, le NdA del P.P.R. all'art. 22 "riconosce gli immobili, i percorsi, i tratti stradali e quelli ferroviari di interesse storico-culturale di livello regionale, comprendendo le infrastrutture e le opere d'arte a essi connesse, distinti in: rete viaria di età romana e medioevale, rete viaria di età moderna e contemporanea e rete ferroviaria storica, individuati nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e. Al comma 4 indirizza i piani locali a disciplinare gli interventi in modo da assicurare l'integrità e la fruibilità d'insieme, il mantenimento e il ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità; inoltre a sottoporre i manufatti edilizi o di arredo interessati a una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore" (cfr. elaborato con codice n. REAR17002B2022447, p. 25);
- la tav. P5 - Rete di connessione paesaggistica, rileva come il progetto in esame sia collocato principalmente in aree agricole in cui ricreare connettività diffusa e l'area vasta intercetti aree identificate come Nodi primari quali Siti Natura 2000 e le loro aree contigue, come rilevato precedentemente. La rete ecologica, storico-culturale e fruitiva costituisce un riferimento per "le valutazioni ambientali strategiche, di impatto o di incidenza di piani o progetti che possono influire sulla consistenza, l'integrità e la fruibilità delle risorse naturali e di quelle culturali ad esse associate: le analisi e gli studi dovranno evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la rete individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione".

Per quanto concerne il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Atto n. 240-8812 del 24.02.2009, si evidenzia che l'area oggetto di studio risulta inclusa all'interno dell'ambito territoriale omogeneo "Terre delle Grange", caratterizzato dall'asse viario storico della SP31bis, dalla struttura dei centri storici di Trino, Palazzolo e Fontanetto e dalla presenza del sistema delle Grange.

In relazione alla rete ecologica provinciale, l'area vasta delle opere in progetto intercetta aree designate dal P.T.C.P. come Zona 1a "Macchie corridoi primari a matrice naturale" corrispondenti ai Siti Natura 2000 ed alle loro aree contigue. Come evidenziato dallo SPA (cfr. elaborato con codice n.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



REAR17002B2022447, p. 28), sebbene l'intervento si inserisca "quasi totalmente all'interno del Sistema agricolo industrializzato Ecosistemi a bassa eterogeneità Zona 5, ...un sostegno ricade...nel sistema della rete ecologica provinciale nella Zona 1b "Macchie e corridoi naturali a matrice mista".

## 2.2) Beni architettonici

Sebbene nelle aree direttamente interessate dalla realizzazione delle opere in progetto non risultino presenti beni architettonici, in quanto le aree oggetto di intervento non sono gravate da alcun vincolo specifico, a circa 190 metri di distanza dall'elettrodotto attuale si segnala la presenza del bene denominato "Istituto Ferrutti e pertinenze", vincolato con D.C.R. n. 384 del 04/10/2016 e D.C.R. n. 031 del 03/03/2017 ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, tuttavia la delocalizzazione del traliccio ad una distanza di circa 1,2 km ridurrebbe l'impatto sul bene tutelato.

Si ritiene opportuno dover segnalare, nelle immediate vicinanze dell'area interessata dalla presenza dell'elettrodotto - benché rispetto al tratto esistente su cui si innesterebbe la variante di progetto - la presenza della Chiesa di S. Michele in Insula, le cui origini risalgono al IX-X secolo d.C., sebbene si possa ipotizzare che sia stata edificata fin dal III sec. d.C. sul sedime di un precedente edificio sacro, e poco più a sud il Cimitero urbano del Comune di Trino Vercellese.

## 2.3) Beni archeologici

2.3.a. Si ritiene opportuno dover segnalare che, la valutazione di rischio archeologico proposta da TERNA Rete Italia S.p.A. (rischio basso per i sostegni da P1Var a P15Var; rischio medio per i piloni P16Var e P17Var) sia da riconsiderare come segue: rischio archeologico medio per i piloni P16Var e P17Var e P1Var. Inoltre, considerata la prossimità del P1Var all'area archeologica di località Dattrino (Regione Albengo o Arbengo), che, come sopra ricordato (v. punto 1.3) è sita a distanza di circa 800 metri dal tratto finale occidentale dell'elettrodotto in progetto e valutato inoltre lo stato attuale delle conoscenze, non si ritiene di poter escludere che i lavori di demolizione dei sostegni dell'esistente elettrodotto, localizzati nelle zone archeologiche accertate o in prossimità di esse (v. sopra al punto 1.2.c) possano intercettare manufatti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico;

## PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, in ragione delle criticità e delle carenze nella documentazione sopra enunciate, a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, ritiene necessario assoggettare a VIA il progetto.

Questo Ufficio inoltre ritiene che debba essere anche predisposta, tra gli altri, la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, allo scopo di verificare con maggior attenzione la compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento alle previsioni e prescrizioni di tutti i piani preordinati (P.T.R., P.P.R., P.T.C.P., così come precedentemente richiamati nel quadro vincolistico) e di indagare più approfonditamente l'impatto che il progetto avrà sulla potenziale fruibilità e valorizzazione delle risorse naturali e culturali ad esse associate, evidenziando la reale portata delle potenziali interferenze del progetto con la rete ecologica, storico-culturale e fruitiva e individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione.

Dovrà essere altresì prevista la verifica della fattibilità di una alternativa di tracciato valutando, eventualmente, l'interramento di parte della linea elettrica fino alla cabina TERNA esistente, (previe le opportune e approfondite verifiche da compiersi in merito ai possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio archeologico che dovranno essere valutati con questo Ufficio al fine di definire le necessarie

10



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

31/05/2021



azioni preventive) nell'area est della città di Trino Vercellese, in affiancamento al canale di Rive e agli assi viari esistenti, lungo la SP 455, mentre nell'area ad ovest della medesima città, in affiancamento all'elettrodotto già esistente fino al suddetto canale.

Infatti, sebbene nelle aree direttamente interessate dalla realizzazione delle opere in progetto sia comunque ridotta la presenza di beni paesaggistici, architettonici e archeologici tutelati per legge, si ritiene che le notevoli altezze dei tralicci in progetto e le distanze estremamente ridotte del progetto di cui trattasi rispetto al Bosco della Partecipanza di Trino, possano generare forti interferenze visive che altererebbero, in fase di esercizio, la percezione dell'area tutelata con D.M. 01/08/1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Bosco della Partecipanza e Lucedio sito nel Comune di Trino Vercellese" e in generale dell'area più vasta.

A questo proposito si ritiene che debbano essere redatti ulteriori fotoinserti, anche al fine di valutare l'effettivo impatto delle opere in progetto sul territorio circostante, indagando l'eventuale interferenza esistente in relazione alla Chiesa di S. Michele in Insula e al Cimitero urbano del Comune di Trino Vercellese.

In particolare, come illustrato più dettagliatamente nelle valutazioni di cui sopra e sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, si ravvisa la presenza di un contesto territoriale sensibile, caratterizzato dalla diffusa presenza di aree tutelate e di significative emergenze in ambito paesaggistico, architettonico e archeologico. Sebbene sia possibile ravvisare alcuni benefici potenziali riconducibili essenzialmente ad un miglioramento della percezione paesaggistica in tratti prossimi al centro abitato, all'allontanamento del tracciato dalle zone più intensamente urbanizzate e alla liberazione di porzioni limitate di aree boscate, considerata la diminuita distanza da aree ad alta valenza naturalistica, l'attraversamento di aree agricole di particolare qualità e tipicità, si ritiene che non sia possibile escludere la presenza di impatti potenziali significativi e negativi generati dal progetto sul contesto di riferimento.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni in merito e si inviano cordiali saluti >.

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, sono stati informati, per le vie brevi il 24/05/2021, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere endoprocedimentale, per le Aree funzionali del Patrimonio archeologico e del Patrimonio architettonico;

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 18468 del 28/05/2021, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< Nel dare seguito alla nota prot. 14598 del 30.4.2021 di codesto Servizio V e alla nota prot. n. 6599 del 24.5.2021, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con il prot. n. 17114 pari data, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (di seguito "Soprintendenza") ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne gli strumenti di tutela archeologica, la Soprintendenza fa presente che:

"1.3 Beni Archeologici:

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Non sono presenti.

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

L. n.1089 del 1/6/1939, art. 1, 3, 4, notifica 2367 del 11.05.1983 dell'importante interesse

11



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

31/05/2021



archeologico: Complesso Tardo romano e alto medioevale Trino-San Michele (c.t. f. 52, mapp. 63, 64). Il sito si trova a circa 1,5 km dal tratto finale orientale in progetto e in demolizione (riportata anche alla tav. P2B2 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), "Zone archeologiche" di cui all'art. 30 NtA).

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

PTCP (art.30 NtA): Le zone archeologiche, individuate sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali" del Piano Territoriale Provinciale, considerate tali per la presenza di resti di antichi centri abitati, di necropoli o sepolture, di manufatti edili, di infrastrutture, di fortificazioni o di singoli oggetti che costituiscono testimonianze del periodo paleolitico e protostorico, nonché dell'epoca preromana, romana e altomedioevale, comprendono: a) i siti e le aree vincolate a sensi di legge; b) i siti e le aree di accertato interesse archeologico.

Alla tav. P2B2: zona archeologica accertata per il territorio di Trino, all'interno della quale rientrano i piloni in progetto P17Var e P16Var, nonché uno dei sostegni oggetto di demolizione (come da DEAR17002B2022228 - stralcio PTCP Vercelli-Layout1).

Alla medesima tavola P2B2 del PTCP area archeologica di località Dattrino (Regione Albengo o Arbengo), sita a distanza di circa 800 metri dal tratto finale occidentale dell'elettrodotto in progetto, corrispondente ad un'area funeraria di epoca romana".

In merito alle valutazioni delle opere in progetto sul contesto archeologico dell'area interessata, la Soprintendenza, nel prendere atto che la Proponente definisce, nell'ambito dello Studio Preliminare Ambientale (di seguito "SPA") di cui all'elaborato REAR17002B2022447 pubblicato sul sito web dell'Autorità competente, l'intervento de quo come "[...] il più funzionale [...]" al fine di "[...] minimizzare l'interferenza con le zone di pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico e archeologico", (cfr. p. 44) rileva l'assenza del documento Relazione archeologica preliminare e Carta delle preesistenze archeologiche (DEAR17002B841539\_03) nell'ambito della documentazione consultabile sul suddetto sito web.

I suddetti elaborati, infatti, sono citati nello SPA ma riportati solo in relazione alle opere di nuova costruzione e non alle previste attività di demolizione, che però risultano particolarmente a rischio per la presenza di zone archeologiche accertate o prossime ad esse (v. il sopra riportato paragrafo 1.2.c. relativo ai vincoli in essere).

L'Ufficio territoriale, pertanto, constatata la carenza della documentazione necessaria ad una corretta valutazione dell'incidenza delle opere sul patrimonio archeologico dell'area d'intervento, rappresenta prioritariamente l'opportunità di una modifica della valutazione sul rischio archeologico contenuta nello SPA (v. p. 143), da attestare sul rischio archeologico medio per i piloni P16Var e P17Var e P1Var (diversamente dalla stima della Proponente di rischio basso per i sostegni da P1Var a P15Var; rischio medio per i piloni P16Var e P17Var).

Inoltre, l'Ufficio territoriale ribadisce che, allo stato attuale delle conoscenze "[...] non si ritiene di poter escludere che i lavori di demolizione dei sostegni dell'esistente elettrodotto, localizzati nelle zone archeologiche accertate o in prossimità di esse (v. sopra al punto 1.2.c) possano intercettare manufatti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico".

Pertanto, la Soprintendenza, in considerazione della situazione vincolistica delle aree interessate e delle criticità esposte, ritiene necessario assoggettare a VIA il progetto, ravvisando "[...] la presenza di un contesto territoriale sensibile, caratterizzato dalla diffusa presenza di aree tutelate e di significative emergenze", che induce a ritenere "[...] che non sia possibile escludere la presenza di impatti potenziali significativi e negativi generati dal progetto sul contesto di riferimento".

Tutto ciò premesso questo Servizio, consultata la documentazione progettuale pubblicata sul sito

12



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

31/05/2021



web dell'Autorità competente, per quanto di competenza concorda con quanto espresso nella citata nota n. 6599/2021 della Soprintendenza, condividendo la necessità di assoggettare a VIA il progetto di cui trattasi >;

**considerato** che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 18249 del 26/05/2021, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al procedimento in oggetto, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota prot. n. 6599 del 24.05.2021 e a seguito di esame della documentazione sul sito del Ministero della transizione ecologica, per quanto di competenza si concorda con il parere espresso dalla Soprintendenza.

In particolare, in relazione alle possibili interferenze con i beni architettonici presenti nell'area, si ritiene che debbano essere redatti ulteriori fotoinserti al fine di valutare l'effettivo impatto dell'intervento >;

**considerato** che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato dal Proponente nello Studio Preliminare Ambientale, riguarda la realizzazione di una variante rispetto all'elettrodotto esistente che consiste in un tracciato di 4,8 chilometri - con una tensione nominale di 132kV -, e l'infissione di 17 sostegni. Il tracciato in variante inizia dal nuovo sostegno P.1var, posizionato lungo l'asse linea esistente nella campata 71-72 e prosegue fino al sostegno n. 13Var. Da quest'ultimo, il tracciato devia verso sud raggiungendo il sostegno n.17Var posizionato in asse alla linea esistente, in prossimità del sostegno n.89 per il quale è prevista la contestuale demolizione e si ricollega all'esistente sostegno n. 90. Le demolizioni interessano circa 4 chilometri della linea esistente a 132 kV T.688 "Fontanetto - Trino" ossia di 17 sostegni. I sostegni di progetto saranno della tipologia a singola terna troncopiramidali e di varie altezze secondo le caratteristiche altimetriche del terreno. L'altezza totale fuori terra dei sostegni, che saranno dotati d'impianto di messa a terra e di difesa parasalita, non sarà di norma superiore a 61 metri. Inoltre, salvo diverse prescrizioni di ENAC nel corso dell'istruttoria, nel caso in cui i conduttori abbiano una elevazione dal suolo superiore o uguale a 100 metri (o 45 metri dall'acqua se il tratto è ubicato in ambito lacustre, marino o fluviale), unitamente alla installazione delle sfere per la segnalazione cromatica diurna, sarà evidenziata la campata anche mediante l'apposizione di segnali luminosi. Il Proponente inoltre riporta che, in merito ai sostegni, alle fondazioni e ai relativi calcoli di verifica, si riserva di apportare nel progetto esecutivo modifiche di dettaglio dettate da esigenze tecniche ed economiche, senza però modificare sostanzialmente la tipologia di sostegni, ricorrendo se necessario, all'impiego di opere di sottofondazione. In merito alle attività di smantellamento dell'esistente elettrodotto, il Proponente individua alcune fasi di intervento che consistono nel recupero dei conduttori, delle funi di guardia e degli armamenti, nello smontaggio della carpenteria metallica dei sostegni, nella demolizione delle fondazioni dei sostegni e nel risarcimento dei danni procurati sia ai fondi interessati dai lavori che ai fondi utilizzati per l'accesso ai sostegni per lo svolgimento dell'attività di smontaggio;

**considerato** che il Proponente nello Studio Preliminare Ambientale (cfr. paragrafo 2, punto 2.2.2., p. 14), fa riferimento al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, nella sua versione approvata nel 2017, citando principalmente le relative previsioni di tutela;

**considerato**, inoltre, quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, in particolare agli articoli n. 16 "Territori coperti da foreste e da boschi", n. 22 "Viabilità storica e patrimonio ferroviario" e n. 41 "Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive";

**considerato**, ancora, che nello Studio Preliminare Ambientale, il Proponente afferma che "... Tra [i] sostegni n. 82 e n. 83 l'elettrodotto esistente attraversava un'area boscata, tratto vincolato dal punto di

13



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

31/05/2021



vista paesaggistico ai sensi dell'art. 142 secondo il comma 1 lettera g) ..." (cfr. p. 43) e che pertanto, lo stesso intervento di demolizione, comunque, interferisce con il predetto vincolo;

**considerato**, che il tratto in dismissione intercetta un'area boscata definita come categoria *Robiniato* (sebbene il Proponente specifichi che "... solo i conduttori della linea da dismettere interessano l'area boscata mentre i sostegni che saranno demoliti sono in area agricola ..." cfr. p. 17 dello SPA), rispetto alla quale dovranno, comunque, essere attuati tutti gli accorgimenti necessari finalizzati a preservare la consistenza boschiva dell'area di cui trattasi;

**considerato** che il Proponente non descrive nella *Studio Preliminare Ambientale* e non allega allo stesso il progetto di dismissione della linea elettrica aerea di cui si propone la variante di tracciato e, pertanto, non possono essere valutati gli impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, derivanti da tale intervento di dismissione, benché ritenuto vantaggioso dallo stesso Proponente dal punto di vista ambientale;

**considerato** che, in prossimità dell'area di intervento sussiste la "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Bosco della Partecipanza e Lucedio sito nel Comune di Trino Vercellese*" (cfr. scheda n. B003 del Catalogo dei Beni Paesaggistici della Regione Piemonte – Prima Parte), in particolare, nelle specifiche prescrizioni è riportato che "... gli interventi modificativi delle aree poste nelle loro adiacenze non devono pregiudicare l'aspetto visibile dei luoghi né interferire in termini di volumi, forma, materiali e cromie con i beni stessi. L'installazione di impianti per le infrastrutture a rete, per la telecomunicazione e di produzione energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dalle componenti percettivo-identitarie così come individuate nella Tav. P4 e nei relativi Elenchi del Ppr, ovvero dai beni culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda ...";

**considerato** che il Proponente nello *Studio Preliminare Ambientale* riporta che "... L'area vasta dell'intervento, definita da un buffer di 2,5 km dalle opere in progetto, [intercetta] a nord ovest ambiti di particolare pregio naturalistico e paesaggistico tutelato infatti come Siti della Rete Natura 2000: ZSC-ZPS IT1120008 Fontana gigante; ZSC-ZPS IT 1120002 Bosco della Partecipanza di Trino; a ovest la ZPS IT1120029 Palude di San Genuario e San Silvestro, a sud la ZPS IT 1180028 Fiume Po tratto vercellese alessandrino, mentre è completamente incluso nel perimetro dell'IBA 025 Risaie del vercellese ..." (cfr. p. 84) e che, sebbene i predetti elementi di pregio non siano direttamente interferiti, il progetto di cui trattasi, comunque, si colloca su suoli ad uso agricolo la cui conformazione piana accentua, inevitabilmente, la visibilità dei sostegni e della linea della variante di elettrodotto da realizzarsi;

**considerato** che, nello *Studio Preliminare Ambientale*, il Proponente riporta che "... L'area di intervento si colloca [in] aree di elevato interesse agronomico ...", riconosciute dal Piano Paesaggistico del Piemonte, all'articolo 20 delle Norme di Attuazione quali "... componenti rilevanti del paesaggio agrario e risorsa insostituibile per lo sviluppo sostenibile della Regione ..." (cfr. p. 24);

**considerato** che, nello *Studio Preliminare Ambientale*, il Proponente riporta che "... la nuova Variante in progetto [interseca] la viabilità storica Trino – Vercelli normata dall'articolo 20 ..." e che "... l'ultimo tratto della linea in variante in progetto insiste altresì in zone archeologiche accertate e vincolate dall'art. 30 del PTCP ..." (cfr. p. 29);

**considerato** che, nello *Studio Preliminare Ambientale*, il Proponente riporta che "... La variante in oggetto interferisce con l'IBA 025 "Risaie del Vercellese ..." che rappresenta il cuore dell'area risicola vercellese (cfr. p. 92);

**considerato**, ancora, che nello *Studio Preliminare Ambientale*, il Proponente riporta che "... Nell'ambito dell'area di studio del progetto sono presenti dei beni culturali ... localizzati in prossimità del centro storico di Trino situato a meno di 1 km dalla linea esistente oggetto di dismissione ..." e che "... il

14



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

31/05/2021



bene più prossimo all'elettrodotto esistente in demolizione è un palazzo di interesse architettonico documentato sito in via Vercelli angolo via della Repubblica a circa 190 [metri] di distanza dall'elettrodotto ...” (cfr. p. 42 - 43);

**considerato** che, così come dichiarato dal Proponente nello *Studio Preliminare Ambientale*, “... tra le possibili soluzioni è stato individuato il tracciato più funzionale, che tenga conto di tutte le esigenze e delle possibili ripercussioni sull'ambiente ...” (cfr. p. 44), e che, tuttavia, nel predetto elaborato, non sono state riportate le ulteriori possibili soluzioni progettuali e che lo stesso Proponente rimanda alla fase esecutiva l'effettuazione di ulteriori approfondimenti “... atti a contestualizzare le criticità e ad individuare soluzioni progettuali ottimali ...” (cfr. p. 81);

**considerato** che il Proponente nello *Studio Preliminare Ambientale*, compie una prima stima degli impatti potenziali sul contesto di riferimento che riconosce essere connessi alla fase di cantiere, alla fase di esercizio e alla fase di dismissione del tracciato di elettrodotto esistente (cfr. p. 61 e seguenti);

**considerato** che il presente progetto è stato oggetto di valutazione preliminare presso l'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006 e che il predetto Ministero, con nota prot. n. m\_ante.DVA.RU.U.30376 del 21/11/2019, ha rilevato nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi “... la presenza di un contesto territoriale sensibile e caratterizzato da numerosi vincoli ambientali e paesaggistici ... [pur ravvisando] alcuni benefici di carattere ambientale ...”;

**considerato** che la Soprintendenza ABAP, nel suddetto parere endoprocedimentale ha evidenziato che, per quanto attiene la tutela del paesaggio, l'intervento in esame, “... interferisce con un'area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. g) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004, in particolare uno dei sostegni del tratto in dismissione intercetta un'area boscata ...” e che inoltre “... il tratto di nuova realizzazione, pur non interferendo direttamente con aree tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. f) del D. Lgs. 42 del 22.01.2004, è situato ad una distanza di circa 380 metri dal Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino ed aree contigue ...” (cfr. p. 3);

**considerato**, inoltre, che nel suddetto parere la Soprintendenza ABAP territorialmente competente, per quanto attiene la tutela del patrimonio architettonico, ha ritenuto opportuno “... dover segnalare, nelle immediate vicinanze dell'area interessata dalla presenza dell'elettrodotto - benché rispetto al tratto esistente su cui si innesterebbe la variante di progetto - la presenza della Chiesa di S. Michele in Insula, le cui origini risalgono al IX-X secolo d.C., sebbene si possa ipotizzare che sia stata edificata fin dal III sec. d.C. sul sedime di un precedente edificio sacro, e poco più a sud il Cimitero urbano del Comune di Trino Vercellese ...” (cfr. p. 5);

**considerato**, ancora, che nel suddetto parere della Soprintendenza ABAP territorialmente competente, è riportato che “... per quanto attiene gli aspetti archeologici e la prevenzione del relativo rischio, le considerazioni espresse negli elaborati trasmessi risultano carenti ai fini di una corretta valutazione dell'impatto che il progetto può avere sul patrimonio archeologico in ragione dell'assenza di planimetrie e sezioni dettagliate, nonché della mancanza, nello SPA, dell'adozione di opportune misure preventive (quali, ad esempio, la previsione di sondaggi archeologici preliminari, assistenza archeologica in corso d'opera) per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i possibili impatti ambientali significativi e negativi sul patrimonio archeologico ...” (cfr. p. 4);

**considerato**, ancora, che nel suddetto parere della Soprintendenza ABAP territorialmente competente, è riportato che deve “... essere anche predisposta, tra gli altri, la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, allo scopo di verificare con maggior attenzione la compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento alle previsioni e prescrizioni di tutti i piani preordinati (P.T.R.,





*P.P.R., P.T.C.P., così come precedentemente richiamati nel quadro vincolistico) ...” anche valutando “ ... più approfonditamente l’impatto che il progetto avrà sulla potenziale fruibilità e valorizzazione delle risorse naturali e culturali ad esse associate, evidenziando la reale portata delle potenziali interferenze del progetto con la rete ecologica, storico-culturale e fruitiva e individuando eventuali azioni di mitigazione e compensazione...” come anche che devono essere predisposti “ ... ulteriori fotoinserimenti, anche al fine di valutare l’effettivo impatto delle opere in progetto sul territorio circostante, indagando l’eventuale interferenza esistente in relazione alla Chiesa di S. Michele in Insula e al Cimitero urbano del Comune di Trino Vercellese...” (cfr. p. 6) rispetto a quelli riportati nell’elaborato denominato “Dossier fotografico – Fotoinserimenti” (cfr. elaborato con codice REAR17002B2021895);*

**considerato**, pertanto, che dalla disamina dello *Studio Preliminare Ambientale* e della documentazione attinente al progetto di cui trattasi, così come anche dalle valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP di Novara, si ritiene che, allo stato attuale delle conoscenze, non si possono comunque escludere possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale paesaggistico e del paesaggio derivanti dalla realizzazione del progetto di cui trattasi;

**preso atto**, comunque, che la realizzazione della variante in progetto permette l’allontanamento della linea T.688 dall’abitato di Trino Vercellese, portando la stessa verso nord e che pertanto la proposta progettuale consente di eliminare l’attuale criticità che consiste nella vicinanza dell’esistente elettrodotto rispetto a diversi ambiti residenziali del territorio comunale;

**considerato**, tuttavia, che la soluzione aerea e il relativo tracciato adottati dal Proponente non sono risultati adeguati ad evitare l’insorgenza di possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale paesaggistico e sul paesaggio, per le ragioni sopra evidenziate, e che pertanto devono essere valutate soluzioni alternative a quella qui proposta in una fase VIA più propria;

**considerato** che nella suddetta fase VIA più propria, potrà essere verificata, tra le altre, anche la fattibilità di una soluzione progettuale alternativa, quale, per esempio, quella costituita dall’interramento di parte della linea elettrica a partire dalla cabina TERNA esistente, nell’area est della città di Trino Vercellese, proseguendo lungo la S.P. 455 e, quindi, il canale di Rive (previe le necessarie verifiche da compiersi in riferimento ai possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico), collegandosi da quest’ultimo canale al tratto dell’elettrodotto di cui si è proposta la presente variante, con un tratto in cavo aereo e con sostegni più affiancati a quelli dell’ulteriore linea elettrica esistente;

**viste e considerate** le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere del 24/05/2021, sopra integralmente riportato;

**considerato** il contributo istruttorio del 28/05/2021 del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

**considerato** il contributo istruttorio del 26/05/2021 del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

**esaminato** lo *Studio Preliminare Ambientale* redatto dal Proponente e la documentazione tecnica allegata;

**visto** quanto stabilito dall’Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19*” del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che “*Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*”;

16



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

31/05/2021



**considerato** che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è “... *la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ...*” del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all’articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

**visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare il Capo II – *Semplificazioni in materia ambientale*, l’ articolo 50, “*Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale*”, comma 1, lettera f), che ha modificato integralmente l’art. 19, *Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*, del D.Lgs. 152/2006, stabilendo, tuttavia, con il successivo comma 3 del medesimo articolo 50, che la relativa nuova disposizione si applica “... *alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*” e, pertanto, non al presente procedimento;

**considerato** che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato, comunque, oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente;

**visto e considerato** che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017;

**viste** le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte di cui ne costituiscono parte integrante;

**visto** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**visto** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

**visto** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;

**visto** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), ai sensi del quale art. 6, comma 1, il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” è ridenominato “Ministero della cultura”;

17



**visto** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020;

**visto** il DM del Ministero della cultura 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236;


**visto** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

**visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

**visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

**questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell’Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto di cui trattasi; considerato il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 24/05/2021; acquisiti i contributi istruttori dei Servizi II e III, pervenuti rispettivamente il 26/05/2021 e il 28/05/2021; ritiene di  **dover chiedere**  al Ministero della transizione ecologica, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul fattore ambientale del patrimonio culturale paesaggistico e del paesaggio di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004,  **l’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**  del progetto in argomento.

**Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in sede statale.**

 Il Responsabile del Procedimento  
AO-UOTT n. 1 - arch. Romina Muccio  
(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio V  
arch. Rocco Rosario Tramutola

  
IL DIRETTORE GENERALE  
arch. Federica GALLONI



 **MINISTERO DELLA CULTURA**  
SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it